

DIACRONIA

Rivista di storia della filosofia del diritto

2 | 2022

P S A
UNIVERSITY
PRESS

Diacronia : rivista di storia della filosofia del diritto. - 1 (2019)- . - Pisa : Pisa university press, 2019- .
- Semestrale.

340.1 (22.)

1. Filosofia del diritto - Periodici

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa



Opera sottoposta a
peer review secondo
il protocollo UPI

© Copyright 2023

Pisa University Press

Polo editoriale - Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura

Università di Pisa

Piazza Torricelli 4 · 56126 Pisa

P. IVA 00286820501 · Codice Fiscale 80003670504

Tel. +39 050 2212056 · Fax +39 050 2212945

E-mail press@unipi.it · PEC cidic@pec.unipi.it

www.pisauniversitypress.it

ISSN 2704-7334

ISBN 978-88-3339-805-1

layout grafico: 360grafica.it

L'Editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, per le eventuali omissioni o richieste di soggetti o enti che possano vantare dimostrati diritti sulle immagini riprodotte. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall'editore.

Direttore

Tommaso Greco

Comitato di direzione

Alberto Andronico, Francisco Javier Ansuátegui Roig, Giulia M. Labriola, Marina Lalatta Costerbosa, Francesco Mancuso, Carlo Nitsch, Andrea Porciello, Aldo Schiavello, Vito Velluzzi

Consiglio scientifico

Mauro Barberis, Franco Bonsignori, Pietro Costa, Rafael de Asís, Francesco De Sanctis, Carla Faralli, Paolo Grossi †, Mario Jori, Jean-François Kervégan, Massimo La Torre, Mario G. Losano, Giovanni Marino, Bruno Montanari, Vincenzo Omaggio, Claudio Palazzolo, Baldassare Pastore, Enrico Pattaro, Antonio Enrique Perez Luño, Anna Pintore, Geminello Preterossi, Pierre-Yves Quiviger, Francesco Riccobono, Eugenio Ripepe, Alberto Scerbo, Michel Troper, Vittorio Villa, Francesco Viola, Maurizio Viroli, Giuseppe Zaccaria, Gianfrancesco Zanetti

Comitato dei referees

Ilario Belloni, Giovanni Bisogni, Giovanni Bombelli, Daniele Cananzi, Gaetano Carlizzi, Thomas Casadei, Alfredo D'Attorre, Corrado Del Bò, Filippo Del Lucchese, Francesco Ferraro, Tommaso Gazzolo, Valeria Giordano, Marco Goldoni, Gianmarco Gometz, Dario Ippolito, Fernando Llano Alonso, Alessio Lo Giudice, Fabio Macioce, Costanza Margiotta, Valeria Marzocco, Ferdinando Menga, Lorenzo Milazzo, Stefano Pietropaoli, Attilio Pisanò, Federico Puppo, Filippo Ruschi, Carlo Sabbatini, Aaron Thomas, Persio Tincani, Daniele Velo Dal Brenta, Massimo Vogliotti, Maria Zanichelli

Redazione

Paola Calonico, Chiara Magneschi, Federica Martiny, Giorgio Ridolfi (coordinatore), Mariella Robertazzi

Sede

Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza dei Cavalieri, 2, 56126 PISA

Condizioni di acquisto

Fascicolo singolo: € 25,00

Abbonamento annuale Italia: € 40,00

Abbonamento annuale estero: € 50,00

Per ordini e sottoscrizioni abbonamento Pisa University Press

Lungarno Pacinotti 44

56126 PISA

Tel. 050.2212056

Fax 050.2212945

press@unipi.it

www.pisauniversitypress.it

Indice

Per Paolo Grossi 7

Uguaglianza aritmetica e uguaglianza geometrica: metafore della giustizia nella filosofia politica e giuridica moderna

Introduzione al Forum

Filippo Del Lucchese 11

Uguaglianza ed equità nel Leviathan di Thomas Hobbes

Mauro Farnesi Camellone 21

Giustizia e uguaglianza in Leibniz

Luca Basso 43

*Principio di utilità e gerarchie proprietarie:
prospettive geometriche nel calcolo della felicità*

Paola Calonico 69

L'uguaglianza di Marx. Dal Capitale alla Critica del programma di Gotha

Chiara Giorgi 89

Saggi

Perpetual by nature: the moral core of corporate form

Giancarlo Anello 115

L'illecito e la pena nella filosofia hegeliana

Annachiara Carcano 151

Note

La filosofia nella filosofia del diritto

Serena Vantin 183

<i>Lettere dal «Ponte». Bobbio e Satta interlocutori di Calamandrei</i>	
Carlo Pontorieri	195
<i>Perimetrare il concetto di giustizia</i>	
Maria Borrello	213

**UGUAGLIANZA ARITMETICA E
UGUAGLIANZA GEOMETRICA:
METAFORE DELLA GIUSTIZIA
NELLA FILOSOFIA POLITICA E
GIURIDICA MODERNA**

PRINCIPIO DI UTILITÀ E GERARCHIE PROPRIETARIE: PROSPETTIVE GEOMETRICHE NEL CALCOLO DELLA FELICITÀ

Paola Calonico

Abstract

I argue that some aspects of Jeremy Bentham's utilitarianism suggest the implicit adoption of the geometrical model of distributive justice. The well-known *felicific calculus* involves unequal distribution mainly because the measure of pleasure and pain depends on the class to which individuals belong, rather than functioning equally for all.

Keywords

Bentham, Jeremy; *felicific calculus*; giustizia distributiva; gerarchie proprietarie.

1. Introduzione: esiste una teoria *utilitaristica* della giustizia *distributiva*?

John Rawls, come è ormai noto, in *A Theory of Justice* rileva che per gli utilitaristi classici una «società» può definirsi «giusta» se «le sue istituzioni maggiori sono in grado di raggiungere il saldo più alto di utilità possibile, ottenuto sommando quella di tutti gli individui appartenen-

ti a essa»¹. Adottando questo principio, prosegue Rawls, l'utilitarismo classico si mostra indifferente nei riguardi delle diverse modalità di distribuzione delle risorse². La concezione utilitaristica della giustizia, così intesa, non si fonderebbe su un principio di ripartizione delle ricchezze e dei diritti stabilito *a priori*: «nessuna distribuzione di soddisfazioni è, di per se stessa, migliore di un'altra, con l'eccezione che una distribuzione più egualitaria è da preferirsi in caso di parità»³.

La lettura di Rawls è stata revocata in dubbio perché restituisce un'immagine dell'utilitarismo classico eccessivamente omogenea, nella quale vengono accomunate posizioni teoriche tra loro molto diverse, rinunciando a confrontarsi con le tesi di volta in volta sostenute, in particolare, da Bentham, Mill e Sidgwick⁴. Molti altri interpreti autorevoli dell'opera di Bentham, d'altra parte, hanno negato che egli abbia svilup-

¹ J. Rawls, *A Theory of Justice* (1971), tr. it. U. Santini, *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano 2008, cap. I, § 5. Le tesi di Rawls suscitarono sin da subito un dibattito partecipatissimo, sul quale si veda, ad esempio, uno dei primi lavori monografici di S. Maffettone, *Utilitarismo e teoria della giustizia*, Bibliopolis, Napoli 1982 (in particolare, cfr. cap. II).

² Di conseguenza, a suo avviso, «l'utilitarismo non prende sul serio la distinzione tra persone» (Rawls, *Una teoria della giustizia*, cap. I, § 5). Si veda G. Pellegrino, *La fabbrica della felicità. Liberalismo, etica e psicologia in Jeremy Bentham*, Liguori, Napoli 2010, p. 61 e ss.

³ Rawls, *Una Teoria della giustizia*, cit., cap. I, § 5. Si segnala che nella “riformulazione” della sua teoria Rawls distingue concettualmente il «problema della giustizia distributiva» dal «problema della giustizia allocativa» per rilevare che «in quanto concezione politica della giustizia, il principio classico di utilità (come è espresso, per esempio, in Bentham e Sidgwick) può essere considerato un adattamento dell'idea di giustizia allocativa volto a farne il principio unico, destinato a durare nel tempo, della struttura di base»: J. Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement* (2001), tr. it. G. Rigamonti, *Giustizia come equità. Una riformulazione*, Feltrinelli, Milano 2002, cap. I, § 14.

⁴ Per una ricostruzione sintetica delle critiche mosse a Rawls in questo senso, e per i dovuti riferimenti bibliografici, si veda P. Kelly, *Utilitarianism and Distributive Justice: Jeremy Bentham and the Civil Law* (1990), Oxford University Press, Oxford 2013, in particolare pp. 1-14.

pato una teoria della giustizia distributiva, talvolta persino anticipando proprio gli argomenti rawlsiani⁵. Queste interpretazioni costituiscono nel loro complesso quella che in letteratura è stata chiamata «obiezione distributiva»⁶ alla dottrina di Bentham: il suo utilitarismo risulterebbe indifferente alla distribuzione dei diritti e dei privilegi. Da tale prospettiva, anche una società in cui un solo individuo detiene tutte le ricchezze potrebbe essere utilitaristicamente auspicabile purché, tirando le somme, un tale stato di cose assicurasse la massima felicità complessiva.

In tempi più recenti, studiosi non meno autorevoli dell'opera benthamiana hanno messo in discussione la presunta insensibilità dell'utilitarismo al problema della distribuzione. In particolare, si sottolinea l'importanza che assume il principio di eguaglianza nella dottrina di Bentham⁷ e si rileva, inoltre, che nella sua visione il legislatore utilitarista dovrebbe attuare il principio di utilità attraverso il perseguimento dei «fini secondari della legislazione», vale a dire garantendo «sussistenza, abbondanza, sicurezza e eguaglianza»⁸. Si sostiene, per queste ragioni,

⁵ Parekh sostiene che «in Bentham's view there is no *prima facie* case for equality and fairness in the distribution of benefits or burdens. It is only the principle of general happiness that determines the pattern of distribution» (B. Parekh, *Bentham's theory of equality* (1970), ora in B. Parekh (ed.), *Jeremy Bentham: Critical Assessment*, Routledge, London-New York 1993, 4 voll., vol. III (*Law and Politics*), pp. 645-663, la frase è estrapolata da p. 658). Si vedano anche P. Burne, *Bentham and the Utilitarian Principle*, in «Mind», LVIII (1949), 231, pp. 367-368 e A. Goldworth, *The Meaning of Bentham's Greatest Happiness Principle*, in «Journal of the History of Philosophy», VII (1969), 3, pp. 315-321.

⁶ L'espressione è utilizzata da Pellegrino (*La fabbrica della felicità*, cit., p. 61), al quale si rinvia per una rassegna esaustiva delle repliche.

⁷ F. Rosen, *Jeremy Bentham and Representative Democracy. A Study of the Constitutional Code*, Clarendon Press, Oxford 1983, in particolare p. 220. Si veda anche G.J. Postema, *Jeremy Bentham and the Common Law Tradition* (1986), Oxford University Press, Oxford 2019, pp. 144-155.

⁸ Rosen, *Jeremy Bentham and Representative Democracy*, cit., p. 29. Si veda anche M.E.L. Guidi, *Il sovrano e l'imprenditore: Utilitarismo ed economia politica in Jeremy Bentham*, Laterza, Roma-Bari 1991.

che l'utilitarismo benthamiano abbia affrontato il problema della distribuzione facendosi peraltro carico della tutela degli interessi individuali.

Questi aspetti della filosofia di Bentham sono stati diffusamente indagati nel fondamentale volume di Kelly al fine di dimostrare che egli avrebbe sviluppato una vera e propria teoria della giustizia *distributiva*. Secondo la sua lettura, la riflessione benthamiana sulla giustizia si fonda, per un verso, sul «principio formale» che prescrive al legislatore di rispettare le aspettative dei consociati (*security-providing principle*)⁹ e, per altro verso, sul «principio sostanziale» di giustizia che gli impone di garantire a tutti l'accesso alla proprietà (*disappointment-preventing principle*)¹⁰. In particolare, Kelly interpreta il progetto benthamiano di riforma delle *Poor Laws* come un tentativo di garantire a tutti i consociati l'accesso ai mezzi di *sussistenza* per dedurne che il «principio di utilità» comprende «un principio di giustizia distributiva»¹¹.

In realtà, esiste forse un'altra via da percorrere per mostrare che l'utilitarismo non fu indifferente al problema della distribuzione. Per farlo, occorre ridefinire l'interrogativo per appurare quale fosse la posizione di Bentham riguardo ai rapporti di produzione che si stavano delineando sul finire del Settecento. Da tale prospettiva, gli eventuali profili *redistributivi* delle proposte censorie benthamiane assumono una rilevanza tutto sommato trascurabile: quel che interessa è piuttosto indagare i fini *politici* dell'utilitarismo alla luce della contrapposizione tra proprietari e non-proprietari intesa come premessa indispensabile al nuovo modo di produzione. Su questo argomento, ben consapevole delle specifiche modalità di organizzazione del lavoro libero, Bentham si premura di sviluppare molteplici argomenti a sostegno degli assetti proprietari di

⁹ Kelly, *Utilitarianism and Distributive Justice*, cit., pp. 137-167.

¹⁰ Ivi, pp.168-207. Cfr. Postema, *Bentham and the Common Law Tradition*, cit., pp. 415-421; Rosen, *Jeremy Bentham and Representative Democracy*, cit., pp. 105 e ss.

¹¹ Kelly, *Utilitarianism and Distributive Justice*, cit., pp. 106-123, in particolare p. 123.

fine secolo, volti principalmente all'adozione di politiche finalizzate a garantire l'efficacia del meccanismo di coazione al lavoro imposto dal bisogno. Nel prossimo paragrafo la sua replica più serrata alle istanze di livellamento della proprietà sarà assunta come premessa alla comprensione della considerazione utilitaristica della giustizia.

È possibile conciliare una tale adesione all'ordine proprietario con l'imperativo utilitaristico di massimizzare la felicità del maggior numero di consociati? Per offrire una risposta affermativa, e comprendere il senso profondo della soluzione utilitaristica, può essere utile interpretare i principi benthamiani attraverso i concetti di proporzione *aritmetica* e *geometrica*. In questo modo, si proverà a mostrare che l'ideale di giustizia di cui Bentham si fece sostenitore si fonda sull'adozione di un criterio *geometrico* di massimizzazione della felicità. Come si vedrà nel terzo paragrafo, il *felicific calculus* è un algoritmo che attribuisce rilevanza alle differenti sensibilità degli individui. L'idea di fondo è che *dolore* e *piacere* non siano percepiti allo stesso modo da tutti i membri della società: le sensazioni che effettivamente fanno seguito a un certo evento dipendono, in buona parte, dalle abitudini di vita del soggetto che si trova a farne esperienza. Pertanto, nella distribuzione delle risorse, a ciascun individuo spetta una quota proporzionale al grado di sensibilità al dolore e al piacere che lo caratterizza.

Si perviene, per questa via, alla fondazione di un relativismo computazionale che consente di aumentare il benessere dei consociati senza mettere in discussione le gerarchie sociali. Come si vedrà nel paragrafo conclusivo, infatti, Bentham era autenticamente convinto di poter accrescere la felicità della classe lavoratrice, ma le politiche utilitaristiche avrebbero dovuto raggiungere questo scopo principalmente disciplinando i desideri dei suoi membri piuttosto che attraverso una distribuzione egualitaria delle risorse.

2. La funzione delle gerarchie proprietarie

Secondo una lettura accreditata della dottrina benthamiana, il principio di utilità prescrive l'emancipazione degli «oppressi»¹². Il principale vincolo, a tale proposito, è rappresentato dalla tutela delle aspettative di chi trae giovamento dallo squilibrio di potere. Si tratterebbe, però, di un limite valicabile: modificando la disposizione delle aspettative delle classi sovraordinate, o compensandone l'immediata lesione con una somma di denaro, il legislatore potrebbe perseguire il superamento delle diseguaglianze sociali¹³.

Tuttavia, dalla lettura degli scritti benthamiani sembra emergere un progetto di governo che ha come obiettivo esplicito proprio il mantenimento del dominio *economico* dei proprietari sui non-proprietari piuttosto che la sua eliminazione, sia pure dilazionata nel tempo¹⁴. Al riguar-

¹² Il termine è mutuato dal lavoro di L. Campos Boralevi, *Bentham and the Oppressed*, de Gruyter, Berlin-New-York 1984. L'autrice ricomprende nella locuzione varie soggettività poste ai margini della società del XVIII-XIX secolo e prova a dimostrare che proposte di riforma elaborate da Bentham mirano effettivamente al loro riscatto. Nella sua indagine Campos Boralevi rileva d'altra parte alcune contraddizioni nell'opera benthamiana, come per esempio quella che si verificherebbe tra la portata *emancipatoria* del principio di utilità e la tutela della 'sicurezza'. Paradigmatica, al riguardo, è la sua analisi della proposta di abolizione graduale della schiavitù elaborata da Bentham (Ivi, pp. 142-158; sul punto, si vedano anche Kelly, *Utilitarianism and Distributive Justice*, cit., p. 213; F. Rosen, *Jeremy Bentham on Slavery and Slave Trade*, in B. Schultz, G. Varouxakis (eds), *Utilitarianism and Empire*, Lexington Books, Oxford 2005, in particolare pp. 35-36).

¹³ In altre letture, questo ruolo è assolto principalmente dal *disappointment-preventing principle* inteso come «principio sostanziale» di giustizia: Kelly, *Utilitarianism and Distributive Justice*, cit., in particolare cap. 7.

¹⁴ J. Bentham, *Writings on the Poor Laws (1795-1798)*, 2 voll., M. Quinn (eds.), Clarendon Press, Oxford 2001 e 2010. Per un'analisi dei propositi benthamiani che tiene anche conto dei rapporti di produzione si veda P. Rudan, *L'inventore della costituzione. Jeremy Bentham e il governo della società*, il Mulino, Bologna 2013, pp. 119-165 (cfr. M.E.L. Guidi, *Il sovrano e l'imprenditore: Utilitarismo ed economia politica in Jeremy Bentham*, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 180-194). Si tratta di una

do, la prima riflessione di Bentham risale ai numerosi scritti che dedica alla rieducazione dei criminali¹⁵. Le intuizioni originarie vengono ulteriormente sviluppate nella messa a punto di un progetto di riforma delle leggi assistenziali inglesi.

La proposta di Bentham di riforma delle *Poor Laws* muove dalla distinzione tra povertà e indigenza: il povero è il non-proprietario che trae

prospettiva forse sottostimata in altre interpretazioni (per esempio, G. Himmelfarb, *The Haunted House of Jeremy Bentham*, Duke University Press, Durham 1965; C.F. Bahmuller, *The National Charity Company, Jeremy Bentham's Silent Revolution*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1981).

¹⁵ Si vedano: J. Bentham, *A View of the Hard-Labour Bill* (1778), in J. Bowring (eds), *The Works of Jeremy Bentham* (1838-1843), Russel & Russel, New York 1962, pp. 1-37; Id., *Panopticon; or, the Inspection-House* (1787), in J. Bowring (eds), *The Works of Jeremy Bentham* (1838-1843), Russel & Russel, New York 1962, pp. 37-66; Id., *Postscript: Part I – Postscript: Part II* (1791), in J. Bowring (eds), *The Works of Jeremy Bentham* (1838-1843), Russel & Russel, New York 1962, pp. 67-172; Id., *Panopticon versus New South Wales and other writings on Australia*, edited by T. Causer-Ph. Schofield, UCL Press, London 2022, pp. 69-312. Gli studiosi degli scritti sul *Panopticon* hanno preferito porre l'attenzione ad altri profili dell'opera (ad esempio, M. Ripoli, *Jeremy Bentham e l'invenzione del penitenziario*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XIX (1989), 2, pp. 255-84; M. Ripoli, *Finzioni. A proposito di una nuova interpretazione del Panopticon*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXVI (1996), 2, pp. 467-77), talvolta in aperto contrasto con la nota analisi foucaultiana (J. Semple, *Bentham's Prison. A Study of the Panopticon Penitentiary*, Clarendon Press, Oxford 1993; Id., *Foucault and Bentham: A Defence of Panopticism*, in «Utilitas», IV (1992), 1, pp. 105-120). Per un'analisi dei rapporti che intercorrono tra politiche punitive e modo di produzione si veda il lavoro pionieristico di G. Rusche, O. Kirchheimer, *Punishment and Social Structure* (1939), Russel & Russel, New York 1968, trad. it. D. Melossi, M. Pavarini, *Pena e struttura sociale*, il Mulino, Bologna 1978 (ma anche D. Melossi, M. Pavarini, *Carcere e fabbrica* (1977), il Mulino, Bologna 2018; M. Foucault, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Editions Gallimard, Paris 1975, trad. it. A. Tarchetti, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino 1993 e M. Foucault, *Società punitiva. Corso al Collège de France* (1972-1973), tr. it. D. Borca, P.A. Rovatti, Feltrinelli, Milano 2016). Cfr. M.E.L. Guidi, 'My Own Utopia'. *The economics of Bentham's Panopticon*, in «European Journal of Economic Thought», XI (2004), 3, pp. 405-431.

sostentamento dal proprio lavoro; l'indigente è colui che non possiede proprietà né lavora¹⁶. Bentham prende posizione in un saggio del 1795 sulle forme di integrazione salariale – all'epoca garantite dal cosiddetto *Speenhamland System* e oggetto di discussione in Parlamento¹⁷ – affermando che solo l'*indigente* avrebbe dovuto beneficiare di misure assistenziali: la *povertà* induce al *lavoro* e il *lavoro* è fonte di *ricchezza*, dunque migliorare artificialmente le condizioni materiali di vita dei lavoratori poveri avrebbe ostacolato il corretto funzionamento del meccanismo di coazione al lavoro imposto dal bisogno¹⁸. D'altronde, a Bentham è chiaro che qualora il soggetto pubblico non si fosse fatto carico in qualche modo delle necessità degli indigenti, costoro – in assenza di fonti lecite di sostentamento – sarebbero stati costretti a ricorrere alla “frode” o alla “forza” per sopravvivere, riproponendo per le strade inglesi il temibile stato di natura hobbesiano¹⁹.

¹⁶ Bentham, *Writings on the Poor Laws*, cit., vol. I, p. 3.

¹⁷ Pitt il giovane presentò nel 1796 in Parlamento un *Poor Bill* che proponeva, tra le altre cose, il sistema *Speenhamland* di integrazione salariale. Bentham criticò fortemente tale proposta nel saggio scritto l'anno seguente, dal titolo *Observations on the Poor Bill* (Bentham, *Writings on the Poor Laws*, cit., vol. I, pp. 222-228, 236-239). Si veda al riguardo K. Polanyi, *The Great Transformation* (1944), tr. it. R. Vigevani, *La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca*, Einaudi, Torino 2010, in particolare pp. 100 e ss.

¹⁸ Bentham, *Writings on the Poor Laws*, cit., vol. I, pp. 3-4. Costa lo ha definito come il «progetto giuridico a egemonia borghese», in particolare nella fase in cui esso «descrive e ricomprende il suo 'rovescio'», ovvero quei soggetti che «soddisfano i propri bisogni» non «dentro» ma fuori dalle «forme proprietarie», seppure non ancora «contro» le stesse. Il rapporto tra proprietari e non proprietari, o tra proprietà e lavoro, non assume caratteri conflittuali e antagonisti, ma viene presentato in chiave «armonica» e «positiva»: i non proprietari e i proprietari collaborano – nella «teoria socio-giuridica a egemonia borghese» – per il «benessere della società» (P. Costa, *Il progetto giuridico. Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico*, Giuffrè, Varese 1974, pp. 228-331).

¹⁹ Bentham, *Writings on the Poor Laws*, cit., vol. I, p. 10. In altri termini, l'assistenza pubblica è l'unica misura che consente di tutelare la proprietà dalla sua «co-

Così inteso, il progetto benthamiano intende garantire l'*abbondanza* attraverso la riproduzione della povertà, e la *sicurezza* attraverso il governo dell'indigenza²⁰. Peraltro, il conferimento di una fonte di *sussistenza* agli indigenti è gravato dal rispetto del *less eligibility principle*, grazie al quale l'elargizione dei mezzi minimi di sopravvivenza risulta coerente con le esigenze del mercato del lavoro che si stava strutturando nel contesto inglese di fine secolo²¹.

Per chiarire il senso della proposta, può essere utile richiamare alcune pagine dedicate alla educazione che avrebbe dovuto essere impartita ai giovani indigenti nati nelle case di lavoro. Nei poveri – vi si legge – devono essere «incolcate» [*inculcate*] un paio di idee della massima importanza:

1. Che la condizione a cui essi sono destinati è buona, cioè favorevole alla felicità, come qualsiasi altra.
2. Che se così non fosse, nessun tentativo che ponessero in atto esercitando la loro forza collettiva per migliorarla potrebbe avere successo²².

stante 'aggredibilità'. I non-proprietari sono qui intesi come soggetti che potrebbero agire – per soddisfare i propri bisogni – *contro* le forme proprietarie, in «trasgressione attiva» dello spazio giuridico di dominio borghese (si veda, ancora una volta, Costa, *Il progetto giuridico*, cit., p. 328 e p. 359). Si veda anche Rudan, *L'inventore della costituzione*, p. 100.

²⁰ Cfr. soprattutto Kelly, *Utilitarianism and Distributive Justice*, cit., pp. 73 e ss.; Rosen, *Jeremy Bentham and the Representative Democracy*, cit., pp. 200 e ss.; Postema, *Bentham and the Common Law Tradition*, cit., pp. 372 e ss.; Ph. Schofield, *Utility and Democracy: The Political Thought of Jeremy Bentham*, Oxford University Press, Oxford 2006, pp. 88 e ss.

²¹ Bentham, *Writings on the Poor Laws*, cit., vol. I, pp. 38-40. Lo nota Rudan, *L'inventore della costituzione*, cit., pp. 140-141. Cfr. tuttavia Bahmueller, *The National Charity Company*, cit., e M. Quinn, *The fallacy of non-interference: the poor panopticon and equality of opportunity*, «Journal of Bentham Studies», I (1997), pp. 1-28.

²² Bentham, *Writings on the Poor Laws*, cit., vol. II, p. 193.

Per scongiurare l'eventualità di sommosse, inoltre, era indispensabile convincere i non-proprietari che:

1. Una vita di lavoro [è] la sorte dell'uomo.
2. È impossibile che tutti possano esserne dispensati.
3. È impossibile che più di una piccola parte possa esserne dispensata²³.

Si sarebbe dovuto altresì insegnare che un cambiamento delle gerarchie, anche qualora ne fosse derivato «un qualche vantaggio», non avrebbe potuto manifestarsi senza «lotta». Infatti, «chiunque sia proprietario di qualcosa è disposto a fare tutto quel che può per evitare che gli sia sottratta senza il suo consenso». Perciò, qualunque tentativo di alterare l'ordine esistente si sarebbe risolto in una lotta contro i proprietari e a pagarne le conseguenze maggiori sarebbe stata la «comunità nel suo insieme», la quale sarebbe stata oggetto di una «grande distruzione». Conservare le ineguaglianze sarebbe stato dunque necessario per garantire l'esistenza stessa della società e chi, ciononostante, si fosse ostinato nella sua lotta contro la proprietà avrebbe dovuto essere considerato come una sorta di «nemico pubblico» perché così facendo avrebbe anteposto il proprio interesse personale alla preservazione della vita associata. E se anche – «contro ogni probabilità e ogni precedente» – «coloro che hanno proprietà sufficienti a consentire loro [di] vivere senza lavoro» fossero disposti a rinunciare ai loro privilegi senza lottare, comunque si tratterebbe di un «palliativo» ed il vantaggio che se ne potrebbe trarre sarebbe temporaneo²⁴.

²³ *Ibidem.*

²⁴ L'intero passaggio di cui si è dato conto è commentato da Schofield per dimostrare il timore benthamiano relativo alla possibilità di «placing political power in the hands of the propertyless», che sarebbe venuto meno solo con la 'svolta democratica' (P. Schofield, *Utility and Democracy: The Political Thought of Jeremy Bentham*, Oxford University Press, Oxford 2006, pp. 106-108). La lettura che contrappone l'iniziale conservatorismo di Bentham a una successiva propensione radicale è stata persuasivamente contestata da Rudan, le cui ricerche fanno risalire la «tensione

Si può contestare, a questo punto, la presunta indifferenza al problema della distribuzione. La salvaguardia dell'assetto proprietario, nella declinazione specifica che esso assume sul finire del secolo, sembra emergere con sufficiente chiarezza dalla sua opera: la distinzione tra proprietari e non-proprietari è necessaria e benefica poiché rappresenta la premessa su cui si regge la produzione di ricchezza e l'esistenza stessa della società. Al riguardo, è importante tuttavia rilevare che la tesi secondo la quale Bentham sarebbe sensibile al problema distributivo o, a maggior ragione, che avrebbe sviluppato una teoria della giustizia distributiva, non implica affatto che egli propenda per una regolazione egualitaria delle risorse. In tale contesto, per apprezzare fino in fondo l'idea di giustizia di cui Bentham si fece sostenitore, può essere utile passare la sua opera al vaglio della distinzione tra «proporzione aritmetica» e «proporzione geometrica».

3. I profili “geometrici” dell’algoritmo di calcolo della felicità

Il passo forse più noto dell'opera benthamiana è quello in cui si rileva che *dolore* e *piacere* sono i supremi padroni del genere umano, che essi «ci dominano in tutto quello che facciamo». È questo «dominio» a determinare la legge «del giusto e dell'ingiusto»: il principio di utilità prescrive che sia approvata «ogni azione» che promuova il piacere e di-

democratica» di Bentham già al suo *Fragment on Government*. Secondo questa lettura, in Codice costituzionale rappresenta per Bentham «lo strumento attraverso il quale compensare, secondo un principio di equivalenza, rapporti che per sua ‘natura’ devono restare asimmetrici» (Rudan, *L'inventore della costituzione*, cit., in particolare p. 242; ma si veda anche Id., *Bentham e la democrazia totale*, in «Cosmopolis. Rivista di filosofia e teoria politica», VIII (2016), 1, pp. 1-13).

minuisca il dolore. La felicità, cioè la massimizzazione del piacere, è il fine a cui deve tendere l'autorità politica²⁵.

Altrettanto nota è l'elaborazione, da parte di Bentham, dell'algoritmo di calcolo della felicità, il celeberrimo *felicific calculus*. Per quanto non ci si aspetti che sia meticolosamente impiegato prima dell'adozione di ogni provvedimento legislativo, il calcolo della felicità determina il modello ideale a cui deve tendere ogni deliberazione politica: «si può sempre tenerlo presente, e più il procedimento realmente seguito in tali occasioni gli si avvicinerà, più quel procedimento reale si avvicinerà all'esattezza». È significativo, al riguardo, che i criteri di computazione siano diversi a seconda che ci si riferisca a una sola persona o a un gruppo: nel primo caso, il «valore» [*value*] del dolore e del piacere è determinato dalla loro «intensità», «durata», «certezza», «vicinanza», «fecondità» e «purezza»; nel secondo caso, oltre ai precedenti, rileva anche il parametro dell'«estensione», cioè «il numero delle persone» che subisce una qualche conseguenza dal provvedimento di cui si sta valutando l'opportunità²⁶. Il calcolo della felicità e il principio di utilità su cui si fonda si applicano a tutti i membri della comunità: secondo questa visione, apprezzare le conseguenze di una determinata scelta politica significa misurarne gli effetti avendo riguardo a tutti gli individui i cui interessi assumono rilievo.

Ma se, per un verso, l'utilitarismo di Bentham si basa su un modello computazionale in grado di includere la società nel suo complesso, per altro verso, non mancano nella sua opera criteri differenziali che finiscono per conferire un peso specifico diverso alle unità di calcolo rappresentate dagli individui. A tale proposito, nell'*Introduction* si rileva che il medesimo evento genera conseguenze diverse al variare degli individui e, talvolta, anche nei riguardi dello stesso soggetto in tempi diversi. Gli

²⁵ J. Bentham, *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation* (1780-1789), J.H. Burns, H.L.A. Hart (eds), Althone Press, London 1970, p. 11.

²⁶ Ivi, pp. 38 e ss.

esiti esatti degli «episodi» potenzialmente capaci di generare dolore e piacere – le cosiddette «cause scatenanti» [*exciting causes*] – dipendono infatti da alcuni fattori che nel complesso determinano il grado di *sensibilità* degli individui, cioè la loro «disposizione» a provare dolore e piacere.

Il dolore e il piacere sono prodotti nella mente degli uomini dall'azione di determinate cause. Ma la quantità di piacere e di dolore non è uniformemente proporzionale alla causa [*the quantity of pleasure and pain runs not uniformly in proportion to the cause*]; [...] la quantità di piacere o di dolore che un uomo è soggetto a sperimentare in risposta ad una causa scatenante, dal momento che non dipenderà del tutto da quella causa, dipenderà in qualche misura da qualche altra circostanza o circostanze: queste circostanze, quali che siano, si possono denominare *circostanze che influenzano la sensibilità*²⁷.

Come la medesima forza applicata a una sfera determinerà movimenti diversi a seconda che il suo “momento” sia o meno in armonia con la forza di gravità, così la quantità di piacere o dolore provata dal singolo dipenderà da alcune circostanze che possono essere distinte in «primarie» e «secondarie»²⁸.

²⁷ Ivi, p. 51.

²⁸ Ivi, p. 52. Alla prima classe afferiscono «salute, forza, resistenza fisica, imperfezione fisica, quantità e qualità delle conoscenze, forza dei poteri intellettuali, fermezza mentale, stabilità mentale, tendenza delle inclinazioni, sensibilità morale, condizionamenti morali (*moral biases*), sensibilità religiosa, condizionamenti religiosi (*religious biases*), sensibilità simpatetica, condizionamenti simpatetici (*sympathetic biases*), sensibilità antipatetica, condizionamenti antipatetici (*antipathetic biases*), imperfezione mentale (*insanity*), occupazioni abituali, situazione pecuniaria, relazioni di simpatia, relazioni di antipatia, struttura fisica radicale (*radical frame of body*), struttura mentale radicale (*radical frame of mind*)». Sono circostanze secondarie, invece, il «sesso», l'«età», il «rango», l'«educazione», il «clima», il «lignaggio», il «governo» e la «religione professata». Bentham chiarisce la distinzione tra le due classi sostenendo che le circostanze secondarie esercitano «un'influenza sul *quantum* o sulla predisposizione della sensibilità umana [...] solo per mezzo di quelle primarie».

Le circostanze della prima classe, a loro volta, vengono implicitamente divise in due gruppi: quelle originarie – la cui influenza è difficilmente calcolabile – riguardano la costituzione fisica e mentale degli individui, mentre tutte le altre circostanze sono l’esito delle esperienze di vita di ciascuno. Ad esempio, la «situazione pecuniaria» risulta dal rapporto tra i bisogni e i mezzi di cui si dispone. A determinare il bisogno sono le «abitudini di spesa» e la «forza delle attese», infatti «è ben noto che i desideri di un uomo sono governati dalle sue abitudini», tanto che «il desiderio, e di conseguenza il dolore di privazione ad esso connesso, non esisterebbe affatto, se non per un precedente godimento». Per queste ragioni, «il *quantum* di sensibilità appare maggiore nei ranghi più alti che in quelli più bassi»²⁹.

Nel complesso si tratta, per Bentham, di questioni imprescindibili per stabilire alcuni contenuti essenziali della legislazione. Infatti, il legislatore deve tenere in debita considerazione le differenze condivise da «intere classi di persone nel loro insieme [...] senza alcuna differenza di grado degna di rilievo», come nel caso del rango e delle altre circostanze secondarie. Ai casi in cui il grado di sensibilità varia da individuo a individuo, senza possibilità di ripartire in classi la società, invece, potrà provvedere un «giudice» o un «magistrato esecutivo»³⁰.

In questo modo, Bentham salda il principio di utilità e le sue prescrizioni alla tutela degli assetti proprietari effettivamente vigenti, preservandoli e offrendone un’originale giustificazione attraverso l’inclusione di un criterio differenziale nell’algoritmo di calcolo del dolore e del piacere³¹. Si può portare in evidenza, così, l’adozione di una prospettiva

²⁹ Ivi, pp. 62-63.

³⁰ Ivi, pp. 69 e ss. Sul ruolo del giudice nella dottrina benthamiana si veda F. Ferraro, *Il giudice utilitarista. Flessibilità e tutela delle aspettative nel pensiero giuridico di Jeremy Bentham*, ETS, Pisa 2011.

³¹ Questo capitolo è stato oggetto di diverse interpretazioni in letteratura, cfr., almeno, Pellegrino, *La fabbrica della felicità*, cit., in particolare pp. 181 e ss.; Kelly, *Utilitarianism and Distributive Justice*, cit., pp. 24-25; W.C. Mitchell, *Bentham’s Feli-*

geometrica di regolazione della distribuzione. Per un verso, il *felicific calculus* è pensato come modello di misurazione ideale della felicità da applicare a tutti i membri della società: nell'orizzonte benthamiano, non esistono persone le cui sensazioni non incidano sul saldo del benessere. Per altro verso, tuttavia, nel riconoscimento effettivo dei diritti bisogna tener conto delle differenze di sensibilità che caratterizzano gli individui: il legislatore deve mettere in atto una distribuzione delle risorse che attribuisca quote minori a coloro che si dimostrano poco avvezzi alla ricchezza e ai suoi agi.

4. Considerazioni conclusive sulla felicità dei non-proprietari

Gli esiti gerarchizzanti del criterio geometrico di accrescimento della felicità si apprezzano in tutte le proposte di riforma del diritto che riguardano il governo della nascente *working class* inglese, alle quali Bentham dedica buona parte del suo lavoro di scrittura sul finire del Settecento. Solo ponendo l'accento sull'inclusione differenziale degli individui nella misurazione del piacere, del resto, sembra possibile restituire coerenza al progetto benthamiano di governo della società: il regime che avrebbe dovuto caratterizzare le istituzioni preposte al disciplinamento della classe lavoratrice discende con ogni evidenza dall'adozione di un

cific Calculus, in «Political Science Quarterly», XXXIII (1918), 2, pp. 161-183; A. Lapidus, N. Sigot, *Individual Utility in a Context of Asymmetric Sensitivity to Pleasure and Pain: An Interpretation of Bentham's Felicific Calculus*, in «European Journal of the History of Economic Thought», VII (2000), 1, pp. 45-78. Schofield, *Utility and Democracy*, cit., p. 27; sul punto cfr. M.E.L. Guidi, *Jeremy Bentham's Quantitative Analysis of Happiness and Its Asymmetries*, in L. Bruni-P.L. Porta (ed. by), *Handbook on the Economics of Happiness*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2007, pp. 68-94. Si veda anche P. Rudan, *Society as a Code: Bentham and the Fabric of Order*, in «History of European Ideas», XLI (2016), 1, pp. 39-54, nel quale si rileva che «the detailed classification of the 'circumstances influencing sensibility' realized by Bentham [...] results from his conception of equality as equivalence among different social positions» (pp. 51-52).

relativismo computazionale. La riformulazione della legge, da questa prospettiva, comporta un incremento della felicità nella misura in cui garantisce che le aspettative dei non-proprietari non eccedano i limiti imposti dal salario e dalle specifiche modalità con le quali viene corrisposto.

La traccia forse più evidente dell'approccio utilitaristico che si è fin qui descritto si può trovare, ancora una volta, nelle pagine dedicate ai minori idealmente internati nelle case di lavoro³². Bentham chiarisce che i minori appartenenti all'«indigenous stock» avrebbero dovuto essere tenuti separati dal resto della popolazione della casa di lavoro per preservarli dalle influenze esterne, così da poter condurre su di loro degli esperimenti sociali³³. Dall'età di tre anni avrebbe dovuto essere precluso ai piccoli «indigeni» ogni contatto con soggetti esterni e ogni caso i minori avrebbero dovuto essere internati entro i ventiquattro mesi: in tal modo si sarebbero più facilmente adattati alle privazioni che a fini educativi e sperimentali sarebbero state loro imposte³⁴. Sin dai primissimi mesi di vita, non appena avessero dimostrato qualche «capacità per l'industria», sarebbero stati consegnati ai piccoli internati degli utensili-giocattolo a imitazione di strumenti di lavoro e il cui uso avrebbe sicuramente aumentato la loro «destrezza» nel maneggiarli. Per temperare i giovani corpi alle fatiche del lavoro, i piccoli avrebbero dovuto esercitarsi in silenzio, senza comunicare o collaborare, ripetendo meccanicamente alcuni movimenti semplici. Affinché nulla fosse andato sprecato, da ciascuno dei loro movimenti avrebbe dovuto trarsi un profitto: così, ad esempio, la corsa avrebbe dovuto essere impiegata per ricavarne energia, «dando movimento ad una macchina». Esercizi di questo genere sarebbero stati, secondo Bentham, di gran lunga preferibili agli sport allora in uso, spesso economicamente dispendiosi e non sempre adatti

³² Bentham, *Writings on the poor laws*, cit., vol. II, pp. 167-196.

³³ Ivi, pp. 74-75 e pp. 497-499.

³⁴ Ivi, pp. 61-65.

a sviluppare in modo armonico la muscolatura del futuro operaio. Così, a esempio, il *Fives*, tuttora noto come “tennis contro il muro”, avrebbe dovuto essere bandito dalla casa di lavoro perché avrebbe stimolato la muscolatura del solo braccio destro³⁵.

Il più importante beneficio di questo regime, cui si sarebbero affiancati esperimenti alimentari volti a ridurre al minimo la quantità e la qualità di cibo necessaria per il mantenimento degli indigenti, sarebbe stato quello di aumentare la *felicità collettiva*, in ossequio all’obiettivo di garantire la maggiore felicità del maggior numero. Infatti, secondo Bentham, «c’è una bella differenza» tra la «non somministrazione» *ab origine* di un agio ai piccoli “indigeni” e il rifiuto di concederlo loro quando ne abbiano già fatto esperienza: una cosa è «il semplice non possedere», un’altra è «la privazione», e solo in quest’ultimo caso si ha una diminuzione della felicità:

Che una sofferenza sia tale per un bambino, che ci sia una qualche diminuzione della sua felicità per essere stato escluso da un qualche divertimento in particolare, o anche da ogni occupazione di mero divertimento, dipende dal fatto che egli abbia o meno fatto esperienza del divertimento dal quale è escluso³⁶.

In piena coerenza con le premesse computazionali dell’utilitarismo, le condizioni dei non-proprietari avrebbero potuto assestarsi sugli standard minimi necessari ad assicurare la loro sopravvivenza continuando indefinitamente ad estrarre da loro profitto, senza bisogno di ricorrere ancora alla frusta e alla forza³⁷:

³⁵ Ivi, pp. 172-173.

³⁶ Ivi, p. 180.

³⁷ Non è possibile qui sviluppare un’analisi della teoria benthamiana del disciplinamento. Tuttavia, si segnala che in essa – sin dai primi scritti che Bentham dedica alla questione – un ruolo essenziale è svolto dalla circostanza che gli sforzi profusi nel lavoro siano prontamente ricompensati. Secondo Bentham, la logica premiale da adottare nelle istituzioni preposte al disciplinamento della classe lavoratrice (scuole, case di lavoro e, soprattutto, prigionie) avrebbe garantito alla società individui solerti

l'abitudine alla sovrabbondante dissipazione rappresenterebbe solo una dannosa iniziazione a una vita di lavoro, la vita assegnata a quella classe che non dispone di alcuna *Carta di Esenzione* in grado di dispensarla dal generale destino assegnato alla progenie di chi è chiamato a guadagnarsi il pane col sudore della propria fronte³⁸.

La stessa linea di demarcazione tracciata in base al principio della *less eligibility* avrebbe dovuto, per altro, essere ulteriormente spostata verso il basso. Non solo la nuova specie di lavoratori prodotta dalla *workhouse* avrebbe cessato di desiderare più di quanto si addicesse alla classe da cui proveniva, ma addirittura sarebbe stata pronta ad accettare un deterioramento ulteriore della propria condizione, se è vero che chi sta dentro, a maggior ragione un bambino, dovrà condurre un'esistenza se possibile ancor più miserabile di quella del *labouring poor*. In questo modo il costo della forza-lavoro esterna si sarebbe ridotto ancora, rendendo evidenti gli effetti del governo complessivo della povertà prodotti dal progetto assistenziale rivolto direttamente agli indigenti³⁹.

nel lavoro, dotati di inclinazioni e aspettative conformi al nuovo modo di produzione. Si vedano, per esempio, P. Calonico, *Jeremy Bentham e l'abolizione della schiavitù*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», L (2020), 1, pp. 245-262 e Id., *L'antipaternalismo di Jeremy Bentham: dal Panopticon alla House of Industry*, in «Ragion Pratica», LVII (2021), 2, pp. 495-516. Cfr. A. Facchi, *Diritto e ricompense: ricostruzione storica di un'idea*, Giappichelli, Torino 1994. Sul ruolo delle aspettative nella teoria giuridica benthamiana si veda Ferraro, *Il giudice utilitarista*, cit., in particolare pp. 393-415.

³⁸ Bentham, *Writings on the poor laws*, cit., vol. 2, p. 177. L'enfasi è aggiunta per sottolineare il probabile riferimento alla *Charter of Freedoms and Exemptions* (1629).

³⁹ Il progetto assistenziale ideato da Bentham esprime con ogni evidenza una razionalità politica alternativa a quella che aveva caratterizzato il governo dei poveri all'inizio dell'età moderna (si vedano L. Coccoli, *Il governo dei poveri all'inizio dell'età moderna*, Jouvence, Milano 2017; M. Bohlender, tr. it. S. Mezzadra, *Povert , lavoro e societ  civile. Il governo dei poveri nell'epoca della ricchezza delle nazioni*, in «Filosofia Politica», XIV (2000), 1, pp. 101-130; G. Procacci, *Governare la povert . La societ  liberale e la nascita della questione sociale*, il Mulino, Bologna 1998). Per una diversa

La dottrina di Bentham, così intesa, propone un'ideale di giustizia che presenta evidenti profili di proporzione geometrica. Nella sua visione, la società è composta da gruppi di individui diversamente esposti al dolore e al piacere e proprio per questo può essere regolata da un criterio gerarchico che valorizza le differenze. Il complesso sistema di disciplinamento che avrebbe assicurato una classe lavoratrice solerte ne avrebbe d'altra parte massimizzato la felicità proprio perché la sua misurazione non è assoluta. In questo senso, nella società utilitaristica effettivamente *il maggior numero*, o forse la stessa *totalità degli individui*, sarebbe stato *massimamente felice* del ruolo assegnatogli nell'ordine sociale esistente.

lettura del progetto benthamiano, cfr. F.M. Di Sciullo, *Gestire l'indigenza. I poveri nel pensiero politico inglese da Locke a Malthus*, Aracne, Roma 2013, pp. 161-202.